

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 5/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **6956** del registro di segreteria, depositato il 22 maggio 2024,

promosso da:

- **GUTTADAURIA Salvatore**, nato a San Cataldo (CL) il 19/03/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Riccio (pec: antoninariccio@pecavvpa.it), come da mandato in calce all'atto di gravame, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Goethe n.71,

contro

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana**,**

- Ufficio di Procura Generale d'appello presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana**;**

e nei confronti di:

CALDARONE Nicolò, nato a Palermo il 17.03.1976, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Cimino (pec: michelecimino@pecavvpa.it) e dall'Avv. Teodoro Caldarone, (pec: avv.teodorocaldarone@legalmail.it), entrambi del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso i domicili digitali dei predetti difensori;

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 18/2024 del 10/01/2024, pubblicata il 12/01/2024 e notificata il 22/02/2024.

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024, per l'appellante, l'avvocato Antonina Riccio, per Caldarone Nicolò, gli avvocati Michele Cimino e Teodoro Caldarone e, per l'Ufficio di Procura generale, il V.P.G. dottoressa Maria Luigia Licastro

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'odierno appellante al pagamento, in favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), della somma di euro 39.323,67, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno procurato al suddetto ente.

Ad esito di una complessa attività di indagine, la Procura regionale aveva infatti convenuto in giudizio i Sigg. Caldarone Nicolò e

Guttadauria Salvatore per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno erariale, pari ad euro 47.738,36, in favore dell'ESA, oltre accessori e spese di giustizia, addebitando loro di avere procurato un pregiudizio economico all'ente di appartenenza pari al maggior costo sostenuto per remunerare i servizi di sgombero di una serie di capannoni industriali affidati alla ditta Express Metal di Di Fresco Giuseppe.

In particolare, la Procura regionale imputava ai due convenuti Caldarone e Guttadauria, nelle rispettive qualità di dirigente della Regione siciliana, con incarico di Capo di gabinetto vicario presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura nonché Commissario *ad acta* dell'ESA *ad interim*, e di collaboratore amministrativo dell'ESA con funzioni di RUP nei procedimenti amministrativi oggetto di contestazione, di avere dato causa alla perdita economica subita dall'ESA mediante una condotta di natura dolosa o, in subordine, connotata da colpa gravissima.

1.2. I fatti generativi del danno erariale si riconnettevano, secondo la ricostruzione dell'organo inquirente, alle procedure di sgombero di alcuni locali oggetto di due distinte determine commissariali adottate dal Caldarone: la n. 122 del 30.6.2020 e la n. 151 del 3.8.2020.

La prima procedura si inseriva nell'ambito del "Progetto di Solidarietà Alimentare" con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura intese far fronte, nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19, all'esigenza di procedere alla raccolta e distribuzione di alimenti in favore di strutture caritative.

Nell’ambito di tale progetto, la Fondazione Banco Alimentare Onlus aveva richiesto al Caldarone (in data 1.04.2020), nella duplice qualità da costui al tempo rivestita, la concessione in comodato gratuito del magazzino, già sede dell’Ufficio di meccanizzazione agricola, sito in Palermo, nella via Partanna Mondello n. 50/a; successivamente, dato l’ulteriore fabbisogno, la Fondazione aveva inoltrato l’istanza per la concessione in comodato d'uso di un altro magazzino per assolvere alle medesime finalità progettuali e la proroga della concessione già assentita per ulteriori dieci anni (nota del 07.05.2020).

Il Commissario *ad acta* Caldarone, previa acquisizione del "visto" dell'Assessore competente, deliberava quindi di rendere disponibili il già menzionato locale di via Partanna Mondello n. 50/a e l’ex sede del Centro di ricerche idrogeologiche dell'ESA, sito a Palermo in Via Corso dei Mille n. 795, di proprietà della Regione siciliana.

Per come compendiato nella determinazione commissariale n. 122/2020 del 30.6.2020, si disponeva pertanto con urgenza lo sgombero dei suddetti locali con dismissione di quanto ivi allocato; al contempo, si dava atto delle procedure seguite per la scelta dell’impresa contraente (svoltesi con i criteri semplificati di somma urgenza) che, ad esito di apposita indagine esplorativa, avevano portato ad individuare la ditta Express Metal di Palermo, quale affidatario dei lavori, con un’offerta di euro 35.000, oltre Iva, per entrambi i locali. Nella determina si prevedeva che l’impresa affidataria dovesse provvedere alla “*demolizione, rottamazione, nei modi di legge, dei mezzi e/o attrezzature, in quanto non a norma e/o funzionali*

a qualsiasi utilizzo e all'attività dell'ente".

Con la successiva determinazione n. 151/2020 del 3.8.2020, a firma del medesimo Caldarone, si provvedeva invece a disporre lo sgombero degli immobili dell'ex Centro ricerche idrogeologiche di Porto Empedocle e degli impianti di Meccanizzazione Agricola di Lercara Friddi, Castellana, Gela e Caltanissetta, occupati da mezzi agricoli vetusti, non più funzionanti né recuperabili, con rischio di inquinamento ambientale; la liberazione degli immobili rispondeva altresì all'esigenza di recuperare spazi per la futura allocazione di mezzi agricoli nuovi. Anche in questo caso, veniva individuata la ditta Express Metal di Palermo che aveva formulato un'offerta di euro 40.000 oltre Iva, al netto del recupero del materiale ferroso commerciabile presente nei già menzionati siti.

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale (relazioni del 23.11.2020 e 21.12.2020 a firma del dott. Greco, dirigente del Servizio di meccanizzazione agricola dell'ESA), era emerso che, in entrambi i casi, alcuna stima della consistenza e del controvalore venale del materiale ferroso presente nei locali in parola era stata effettuata *ex ante* dall'amministrazione e che, pertanto, era stata di fatto demandata all'impresa affidataria la valutazione del controvalore ricavabile dalla vendita del suddetto materiale; ciò aveva procurato un indebito vantaggio alla Express Metal ed una correlata perdita economica per l'ESA che aveva corrisposto, per il commissionato servizio di sgombero, un importo maggiorato, nella misura in cui non era stato detratto dal corrispettivo contrattuale il prezzo effettivo ottenibile dalla

vendita del materiale ferroso rinvenuto nei locali.

Le indagini svolte dalla Procura regionale permettevano di acclarare che l'effettivo controvalore di tale materiale, ricavabile dalla vendita dei mezzi/materiali ritirati dalla ditta e calcolato sulla base del peso lordo in tonnellate, secondo il valore di mercato stimato in euro 120 per tonnellata, risultava pari: a) ad € 25.214,85 almeno, relativamente all'affidamento di cui alla determinazione del commissario *ad acta* n. 122/2020 e perciò, per tale servizio, l'ESA avrebbe dovuto sostenere il minore esborso di € 20.514,85 (effettivo pagamento € 42.700,00 - € 22.185,15) sul rilievo che il corrispettivo finale dovuto alla ditta doveva piuttosto corrispondere ad € 18.185,15 (€ 43.400,00 - € 25.214,85) più IVA, per un totale di € 22.185,88; b) ad € 33.114,35 almeno, relativamente all'affidamento di cui alla determinazione del commissariale n. 151/2020 e pertanto, per tale servizio, l'ESA avrebbe dovuto sostenere il minore esborso di € 27.223,51 (effettivo pagamento € 48.800,00 - € 21.576,49), posto che il corrispettivo finale dovuto alla ditta doveva piuttosto corrispondere ad € 17.685,65 (€ 50.800,00 - € 33.114,35), più IVA, per un totale di € 21.576,49.

Dalle relazioni istruttorie del dirigente del Servizio Meccanizzazione agricola dell'ESA, dott. Franco Greco si evinceva infatti che: a) per la prima procedura (derivante dalla det. n. 122/2020), l'offerta di € 35.000,00, IVA esclusa, era da considerarsi al netto della quota ferrosa a vantaggio dell'impresa affidataria calcolata in euro 8.400,00 derivante dalla stima di 108 tonnellate di materiale ferroso

commerciabile con un controvalore di euro 80 a tonnellata, mentre, in realtà, erano state ricavate 152,65 tonnellate da valutarsi in euro 120 a tonnellata; b) per la seconda procedura (conseguente alla determinazione n. 151/2020), l'Express Metal quantificava la prestazione in € 40.000,00 più IVA al netto della quota ferrosa, corrispondente a 130 tonnellate, di controvalore pari a € 10.800,00 applicando il prezzo di euro 83 a tonnellata, laddove, in realtà, le tonnellate di materiale vendibile erano 276 per euro 120 a tonnellata con un valore di almeno € 33.114,35. L'effettiva consistenza del materiale recuperato era stata determinata dal dott. Greco ricorrendo ai formulari rifiuti e ai certificati di rottamazione agli atti, agli inventari e alla documentazione fotografica dei beni "fuori uso".

L'inquirente stigmatizzava l'operato dei convenuti premettendo che le motivazioni delle determine commissariali risultavano surrettizie per obiettiva assenza dell'urgenza e della indifferibilità; ad avviso del pubblico ministero, poi, entrambe le procedure erano viziate quanto alla fase dell'invito e dell'individuazione della ditta affidataria, essendo stata riscontrata la mancanza di taluni documenti essenziali, l'assenza di sopralluoghi da parte delle imprese concorrenti (ad eccezione della Express Metal) ed essendo stata di fatto demandata all'affidataria la determinazione del ricavato della vendita del materiale ferroso contenuto nei locali. Anche la fase del pagamento risultava viziata, a parere del pubblico ministero, per difetto dei sopralluoghi atti a verificare la regolare esecuzione dei lavori e per le riscontrate incongruenze tra le date di fine lavori dichiarate dall'impresa e l'effettivo

sgombero dei locali (per come si trae dal materiale istruttorio acquisito). Ritenute infondate le tesi prospettate in sede preprocessuale dai due invitati, la Procura regionale li citava in giudizio ritenendo che entrambi, in virtù della funzione rivestita all'interno dell'amministrazione e del ruolo avuto nei due procedimenti illustrati, avessero deliberatamente concorso nel causare un pregiudizio economico per l'ESA e ne chiedeva la condanna in via solidale, a titolo di dolo e, solo in subordine, per colpa grave, con ripartizione del pregiudizio per una quota del 70%, pari a € 33.416,85 a carico di Salvatore Guttadauria e per una quota del 30%, pari a € 14.321,51, a carico di Nicolò Caldarone.

1.3. Il Collegio di prime cure, ritenuto sussistente il danno e reputata la correttezza del criterio di quantificazione impiegato dalla Procura regionale, in quanto basato sulla convincente ricostruzione operata dal dott. Greco dell'ESA, ha affermato l'esclusiva responsabilità, a titolo di dolo, del RUP Guttadauria, assoluto *dominus* dei due procedimenti, ed ha assolto da ogni addebito il dott. Caldarone. In ordine al *quantum*, rilevato un errore di calcolo contenuto nell'atto di citazione circa la quantificazione del controvalore del materiale ferroso di cui alla determina n. 122/2020, lo ha computato in euro 12.099,96 (dagli originari euro 20.514,85), accertando un pregiudizio economico complessivo per l'ESA di euro 39.323,67 (euro 12.099,96 + euro 27.223,71) interamente posto a carico del convenuto Guttadauria.

2. Con atto di appello tempestivamente proposto, Guttadauria Salvatore, per il tramite dell'Avv. Antonina Riccio, impugna la predetta

sentenza affidando le sue lagnanze, dopo una articolata ricostruzione dei fatti, al seguente motivo di appello:

"V*iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.76/2020 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 - difetto di motivazione ed erronea valutazione del materiale probatorio — travisamento dei fatti — contraddittorietà con precedenti considerazioni*" in ordine ai capi della sentenza che vanno dal par. 2 della motivazione al par. 4, ovvero i capi che riguardano per intero lo scrutinio della posizione dell'odierno appellante, nel ruolo di RUP delle due procedure.

Parte appellante assume che il giudice di prime cure, nel fondare il proprio giudizio sulla relazione istruttoria del dott. Greco del 21/12/2020, abbia errato nel valutare determinate circostanze di fatto e abbia al tempo stesso trascurato di considerare talune affermazioni rese dal medesimo dirigente che dimostrerebbero il suo coinvolgimento personale nella vicenda produttiva di danno. In proposito, vengono posti in evidenza due elementi: in primo luogo, gli atti adottati dall'odierno appellante, in qualità di RUP, sono stati controfirmati dal dirigente Greco, essendo costui preposto al Servizio di meccanizzazione ove il Guttadauria all'epoca prestava servizio e, in secondo luogo, gli incarichi affidati all'appellante avevano unicamente ad oggetto lo sgombero, in via di urgenza, dei più volte citati locali e non la vendita del ferro ricavabile dai macchinari da dismettere; del tutto inconferente appare quindi l'accostamento alla procedura seguita dall'ESA nel 2018 finalizzata alla vendita, mediante asta pubblica, del

materiale ferroso presente nel locale sito in Corso dei Mille.

Ancora, per quanto concerne la valutazione del ferro, il decidente avrebbe acriticamente accolto le contestazioni della Procura regionale senza esplicitare i motivi per i quali non potevano essere accolte le opposte argomentazioni difensive formulate dall'odierno appellante. In particolare, nessuna valutazione poteva essere effettuata *ex ante*, ma soltanto in seguito alla rottamazione in quanto il "ferro puro" vendibile è del tutto diverso dal "ferro vecchio non puro", sicché nella sentenza impugnata il costo calcolato è errato. Il decidente non ha inoltre tenuto conto del fatto che l'ESA avrebbe dovuto sopportare un costo per lo smembramento di alcuni pezzi (es. i trattori) prima di procedere alla vendita del materiale ferroso ricavato.

Il Guttadauria contesta altresì la qualificazione della propria condotta in termini di dolo, in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie, potendosi, al più, trattarsi di colpa lieve.

Chiede quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata con esclusione di qualsivoglia responsabilità a proprio carico; in subordine, chiede volersi affermare la concorrente responsabilità nella vicenda dannosa in questione del dott. Francesco Greco e del dott. Nicolò Caldarone.

3. Il 5.11.24 è stato depositato l'atto di mera costituzione in giudizio degli avv.ti Michele Cimino e Teodoro Caldarone per l'appellato Caldarone Nicolò. Il successivo 15.11.24 i difensori hanno depositato la comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno premesso che, per i medesimi fatti e le condotte oggetto dell'odierno giudizio

contabile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha avviato un procedimento penale (n. 8749/22 RGNR) nel cui ambito è stato già escluso il coinvolgimento del dott. Caldarone, essendo stata formalizzata richiesta di rinvio a giudizio soltanto nei confronti del Guttadauria e del titolare della Express Metal.

Il collegio di difesa rimarca quindi la correttezza della sentenza appellata laddove afferma l'estraneità dell'appellato alla produzione del pregiudizio erariale. D'altronde, secondo le prospettazioni difensive, la doglianza sollevata dall'appellante, concernente l'asserito coinvolgimento del dott. Caldarone, si risolve in una critica del tutto sterile perché sfornita di qualsivoglia elemento probatorio atto a fondare la presunta corresponsabilità di costui nella produzione del danno erariale, chiaramente dipeso dalla sola condotta del RUP nell'esercizio delle funzioni di sua esclusiva competenza.

Nell'affermare l'assoluta correttezza dell'operato del proprio assistito, i difensori chiedono: in via principale, il rigetto delle domande formulate dal Guttadauria nei confronti dell'appellato, e, in via subordinata, e per mero tuziorismo difensivo, ove fosse accolto l'appello, di ridurre l'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'appellato "*nella misura che parrà di Giustizia, anche in applicazione del potere riduttivo*".

4. Il 12/11/2024 sono pervenute le conclusioni del Procuratore presso questa Sezione giurisdizionale d'appello con le quali preliminarmente si sottolinea la genericità dei motivi di impugnazione; nel merito, si evidenzia l'erroneità della ricostruzione di parte appellante in quanto inidonea a scalfire le statuizioni della sentenza impugnata. Facendo

ampio rinvio alla motivazione dei primi giudici, viene rimarcata l'alterazione, ad opera dell'appellante, dell'*iter* procedimentale di sgombero (derivante dalle due determine commissariali) produttivo del contestato danno erariale. Nell'avversare altresì le tesi del Guttadauria sul requisito soggettivo, chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio.

5. Il 15.11.24 è stata depositata la memoria dell'avv. Antonina Riccio, unitamente ai seguenti allegati: verbale dell'udienza penale del 11.09.2024 recante la deposizione del testimone Franco Greco, la lista testi depositata nel giudizio penale e una richiesta di accesso agli atti inviata all'ESA.

Nella memoria si insiste sulla contraddittorietà delle relazioni a firma del dott. Greco, anche alla luce delle dichiarazioni da costui fatte nell'ambito del processo penale pendente nei confronti dell'appellante.

Al contempo, il difensore segnala di avere presentato, in data 14.11.24, istanza di accesso agli atti per estrarre copia delle note di invito al sopralluogo inoltrate alle ditte e protocollate ai nn.4840, 4841 e 4842, non rinvenute nel corso dell'istruttoria (la loro assenza ha infatti indotto la Procura regionale a ritenere che fosse stata artatamente favorita l'Express Metal in danno delle altre concorrenti). Si chiede pertanto, in via preliminare, la sospensione del giudizio contabile sino alla definizione del processo penale, subordinatamente, il rinvio dell'udienza sino all'acquisizione della documentazione richiesta all'ESA in data 14.11.2024; nel merito, si insiste per l'accoglimento

dell'appello.

6. All'udienza del 5 dicembre 2024, l'Avv. Riccio, per l'appellante, ha richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, vertente sui medesimi fatti oggetto della presente controversia; nel merito, ha ripercorso gli snodi argomentativi dell'atto di gravame chiedendone l'accoglimento. Le altre parti, richiamate le rispettive tesi difensive, hanno concluso in conformità come da verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, il Collegio deve respingere l'istanza di sospensione del giudizio contabile formulata da parte appellante e ciò, in virtù del consolidato principio di autonomia del processo contabile rispetto agli altri processi civili, penali o amministrativi che, pur potendo avere ad oggetto gli stessi fatti, non possono mai riguardare la valutazione dei presupposti dell'azione di responsabilità (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, 26.4.2012, n.1, 19.9.2018, n. 11 e 16.9.2019, n. 13).

Parimenti non accoglibile si configura la richiesta di rinvio della trattazione del giudizio in attesa dell'acquisizione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso formulata dall'appellante all'ESA, in considerazione del fatto che la richiesta è stata inviata solo in data 14.11.24 (ovvero in prossimità dell'udienza di trattazione) e che i documenti oggetto dell'istanza di accesso non appaiono decisivi ai fini dello scrutinio dei motivi di gravame per le

ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare.

2. Quanto alle doglianze oggetto di impugnazione, ciò che viene in rilevo nel presente grado di giudizio è l'asserita assenza dei requisiti soggettivi della responsabilità amministrativa in capo all'appellante e l'insussistenza del nesso causale tra l'operato del RUP e il danno contestato dalla Procura regionale, atteso anche il contributo determinante fornito da altri soggetti. Sui riferiti profili la difesa del Guttadauria si sofferma particolarmente censurando le conclusioni dei primi giudici ai quali imputa l'erronea valutazione del materiale probatorio con travisamento dei fatti.

La prospettazione dell'appellante, così sintetizzata, impone quindi di ricostruire i fatti originariamente contestati dalla Procura regionale mediante l'esame degli atti di causa fondamentali, a partire dall'attribuzione dell'incarico di RUP al Guttadauria, procedendo separatamente per le due distinte procedure.

2.1. Quanto all'operazione di sgombero dei due immobili ubicati a Palermo in Corso dei mille (di proprietà della Regione siciliana, sede dell'ex Centro ricerche idrogeologiche) e a Partanna Mondello (già Centro Meccanizzazione Agricola di Palermo), va intanto osservato che, con ordine di servizio n.32 del 22/06/2020 a firma del Commissario *ad acta* dott. Nicola Caldarone veniva disposta la nomina del funzionario Guttadauria Salvatore come R.U.P. per la procedura di svuotamento dei due predetti siti.

L'oggetto delle attività demandate all'appellante consisteva nello "*sgombero totale*" dei locali da realizzarsi "*con la massima urgenza*"

dettata dalle esigenze di affidamento degli immobili alla “Fondazione Banco alimentare onlus” già illustrate al punto 1.2. della parte in fatto.

Nell’ordine di servizio in commento si dava atto che nel sito di Corso dei mille “*si è già provveduto alla dismissione e vendita di tutto il materiale ferroso avente valore commerciale ivi presente*”. Tale precisazione si riferisce ad una procedura, curata qualche anno prima dal dirigente dott. Greco, di vendita all’asta del materiale ferroso puro custodito in quel capannone (consistente, principalmente, in tubazioni) e dalla quale, stante il valore intrinseco del metallo non bisognevole di demolizione, sezionamento e rottamazione, l’ESA aveva ricavato un certo introito.

Per quanto concerne l’immobile di via Partanna Mondello, si attestava che nello stesso erano presenti “*attrezzature e mezzi non più utilizzabili in quanto estremamente vetusti, non a norma e/o funzionali all’attività dell’Ente, per i quali occorre procedere alla demolizione, rottamazione nei modi di legge*”.

In conformità all’incarico ricevuto, il RUP procedeva quindi ad una indagine esplorativa onde selezionare la ditta alla quale affidare il servizio richiesto e, individuata quale assegnataria la ditta Express Metal con un’offerta di € 35.000 oltre Iva, formulava la relativa proposta di determina al Commissario *ad acta* munita del parere positivo di regolarità tecnica del dirigente Greco e del parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio economico finanziario, dott. Muscarella.

Con la determina n. 122 del 30/6/2020 il dott. Caldarone aderiva alla

proposta formalizzata dal RUP affidando alla ditta Express Metal "*il servizio di sgombero del complesso immobiliare proprietà della Regione siciliana sito in Corso dei mille a Palermo - capannone industriale e area pertinente - e di sgombero del capannone industriale sito in Partanna Mondello numero 50, mediante demolizione rottamazione nei modi di legge dei mezzi e/o attrezzature in quanto non a norma e/o funzionali a qualsiasi utilizzo e all'attività dell'ente*".

Quanto sin qui esposto permette intanto di escludere che l'incarico affidato al RUP Guttadauria prevedesse, in aggiunta alla liberazione dei locali, la valorizzazione del metallo ferroso ricavabile dai mezzi e/o dalle attrezzature ivi rinvenuti, ai fini della compensazione con il corrispettivo pattuito con la ditta affidataria. L'alienazione del ferro commerciabile presente nell'immobile di Corso dei mille era infatti già avvenuta in precedenza mentre per l'altro sito alcuna indicazione veniva fornita in tal senso.

Purtuttavia, in un verbale congiunto tra il RUP e l'impresa affidataria, redatto a seguito di un sopralluogo presso il capannone di via Partanna Mondello, si dava atto dell'esistenza di rottami metallici che, se opportunamente smontati e privati delle parti non metalliche, avrebbero consentito di recuperare del materiale ferroso riutilizzabile; il valore economico della quota ferrosa veniva perciò stimato in € 8.400 considerando pari a 105 tonnellate il ferro ricavabile dalla rottamazione; valutazione, questa, recepita dalla determina n. 122/2020.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura appellata, il fatto che

la stima sia stata effettuata insieme all'impresa affidataria derivava dalla circostanza che, non essendo stato previsto alcunché nel provvedimento di incarico, solo in sede di sopralluogo con l'impresa (si legge infatti nel verbale: "*facendo seguito alla precisazione dell'azienda*") era emersa l'esigenza di calcolare la quota ferrosa ricavabile dalla rottamazione; tale valutazione non poteva quindi effettuarsi se non in via del tutto presuntiva.

2.2. Relativamente agli altri immobili ubicati nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, già sedi dei Centri di meccanizzazione agricola dell'ESA e degli ex Centri di ricerche idrogeologiche, con l'ordine di servizio n. 45 del 31.7.2020, a firma congiunta del dott. Greco e del commissario *ad acta* Caldarone, veniva nominato R.U.P. il funzionario Guttadauria Salvatore per lo sgombero, sempre in via d'urgenza, dei suddetti siti liberandoli da "*mezzi e attrezzature in disuso da diversi lustri…al fine di evitare sia eventuali fenomeni di inquinamento ambientale sia una rappresentazione di abbandono dei suddetti siti a nocumento d'immagine dell'Ente, in contrasto con l'attività di rilancio e ammodernamento dell'azione della Meccanizzazione agricola stessa a perseguimento del buon andamento della P.A.*".

In espletamento dell'incarico, l'appellante proponeva l'affidamento del servizio alla ditta Express Metal che aveva presentato un'offerta per € 40.000, oltre Iva; tale proposta, munita parere di regolarità tecnica del dirigente Greco e di quello di regolarità contabile del dirigente Muscarella, veniva integralmente recepita dal Commissario *ad acta*

Caldarone il quale, con determina n. 151 del 3.8.2020, nuovamente evocati i presupposti di indifferibilità e urgenza, affidava il servizio in parola alla citata Express Metal per un totale di € 40.000 (Iva esclusa) "*al netto del recupero del materiale ferroso commerciabile".*

In questa seconda procedura, sebbene l'ordine di servizio n. 45/2020 non recasse traccia della questione del recupero del materiale ferroso "non puro" e della sua conseguente valorizzazione, la determina introduceva questo ulteriore elemento, analogamente a quanto già praticato in occasione della precedente procedura. Anche in questo caso, una stima preventiva quantificava in 130 tonnellate la quota ferrosa ricavabile per un controvalore di € 10.800,00.

3. L'istruttoria condotta dalla Procura regionale si è basata sulle relazioni redatte dal dirigente Greco il quale, avendo curato qualche anno prima l'alienazione del materiale ferroso "puro" presente nel citato immobile di Corso dei mille (consistente in tubazioni interamente in ferro ivi accatastate nel corso degli anni), in sede di indagine ha proposto un forzato e non condivisibile parallelismo tra le due differenti fattispecie, vale a dire, la vendita di materiali costituiti integralmente da ferro puro, realizzata qualche tempo prima, e la liberazione in via d'urgenza dei locali dell'Ente con la demolizione e/o la rottamazione dei mezzi in disuso e non più funzionanti composti da materiali di natura mista (metallici e non).

Appare evidente, ad avviso del Collegio, che le due attività presentano plurimi elementi di differenziazione, per struttura ed essenza, in quanto, in primo luogo, la preventiva ricognizione del materiale ferroso

puro è facilmente eseguibile e altrettanto semplice è la sua pesatura e la conseguente obiettiva valutazione del suo valore commerciale, mentre la quota ferrosa ricavabile da attrezzature con composizione mista è necessariamente soggetta a stima, *ex ante*, di carattere inevitabilmente approssimativo.

In secondo luogo, l'incarico affidato al RUP Guttadauria nelle due procedure oggetto di contestazione consisteva unicamente nella liberazione urgente dei più volte menzionati locali senza alcun riferimento alla distinta problematica della valorizzazione economica del materiale ferroso ricavabile dallo smontaggio delle attrezzature a composizione mista (costituite cioè da metalli, plastica, ecc.). Per tale operazione, quand'anche ritenuta accessoria e collaterale all'incarico, si sarebbe dovuta eseguire una laboriosa stima in via preventiva (e comunque sempre sulla base di parametri indicativi), del tutto incompatibile con l'urgenza imposta al RUP dagli ordini di servizio in precedenza esaminati.

Risulta infatti dagli atti di causa che lo stesso dott. Greco abbia impiegato diverso tempo per elaborare le sue relazioni avvalendosi, peraltro, della documentazione tecnica del RUP, recante in allegato i certificati di rottamazione e i formulari rifiuti forniti dalla ditta Express Metal. Il dirigente si è quindi servito, per la stima del materiale ferroso commerciabile recuperato dai siti ESA, di documentazione tecnica formata *ex post,* avente carattere di certezza e di obiettività.

Per i centri ubicati fuori Palermo, il dott. Greco ha altresì richiesto delle articolate relazioni ai responsabili delle varie sedi e ciò, in mancanza

di documentazione fotografica, antecedente all'epoca in cui si è svolta la vicenda in contestazione, che potesse dare contezza dei beni custoditi nei suddetti locali. Infine, le relazioni del dirigente attestano anche la mancanza di inventari per il sito di via Partanna Mondello e il mancato aggiornamento dell'inventario per l'immobile di Corso dei mille, redatto nel 2018 prima dell'alienazione del materiale ferroso "puro".

Le descritte attività di tipo analitico non erano certamente esigibili dall'appellante, incaricato, lo si ripete, del mero sgombero in via di urgenza dei locali e della rottamazione dei macchinari non più in uso perché non funzionanti; inoltre, anche a voler considerare naturalmente ricompresa nell'incarico ricevuto (come attività di natura accessoria) la puntuale stima della quota di metallo commercializzabile, egli non aveva a disposizione gli elementi conoscitivi indispensabili per portare a compimento tale operazione, stante anche l'urgenza impostagli dagli ordini di servizio.

Ancora, occorre considerare che la quota ferrosa ricavabile dagli attrezzi oggetto di dismissione necessitava di una complessa attività di smontaggio e di separazione del metallo con valore commerciale dalle altre parti con diversa composizione, con conseguenti oneri economici, del tutto assenti invece nell'attività di alienazione del ferro puro.

Alla luce di quanto illustrato, si ravvisa una manifesta contraddizione nell'operato del dott. Greco il quale, pur avendo inizialmente reso il parere positivo di regolarità tecnica sulle due proposte di determina di affidamento del servizio, attestando quindi la correttezza delle

procedure seguite dal RUP nell'affidamento dell'incarico senza muovere alcuna obiezione circa la mancata previsione di una stima del valore commerciale del ferro ricavabile, successivamente ha invece ipotizzato la sussistenza di un danno erariale prodottosi, in realtà, con il suo stesso contributo causale. In questo senso, le dichiarazioni rese dal citato dirigente nel corso del procedimento penale pendente nei confronti dell'appellante, all'udienza dello scorso 11 settembre 2024, non fanno che confermare tutte le incertezze e le contraddizioni già emergenti dagli atti di causa.

4. Per le considerazioni che precedono, il Collegio reputa che la condotta tenuta dall'appellante nella vicenda in esame non possa connotarsi come dolosa e che la stessa sia altresì immune da colpa grave. Dirimente appare, quanto al profilo del giudizio di colpevolezza, la circostanza che l'attività oggetto degli ordini di servizio n. 31 e 45 del 2020 consistesse nella mera rimozione (e demolizione) dei mezzi in disuso collocati nei locali ivi indicati, attività da svolgersi con assoluta urgenza, stante le finalità sottese agli incarichi.

La due procedure sono state certamente connotate da una certa approssimazione, imputabile sia al RUP sia ai dirigenti a vario titolo intervenuti; tuttavia, va conclusivamente rimarcato che l'alienazione del ferro puro non è in alcun modo assimilabile alle operazioni in concreto demandate all'odierno appellante che va, pertanto, definitivamente assolto da ogni addebito con assorbimento degli altri motivi di gravame.

5. In conclusione, il Collegio, in accoglimento dell'appello proposto da

Guttadauria Salvatore, riforma la sentenza n. 18/2024 della locale Sezione territoriale e assolve l'appellante dagli addebiti formulati nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile, dispone la liquidazione, come da dispositivo, delle spese del giudizio in favore di parte appellante, per entrambi i gradi del giudizio, che vengono poste a carico dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello proposto da Guttadauria Salvatore e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 18/2024, lo assolve dall'addebito contestatogli.

Dispone in suo favore la liquidazione di onorari e diritti di difesa nella misura di euro 4.398,00 (euro quattromilatrecentonovantotto,00), più spese, IVA e CPA, ove dovuti per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 5 e 19 dicembre 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20/01/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(F.to digitalmente)